

	Pos. n.	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	
	Direzione centrale infrastrutture e territorio	
	DISCIPLINARE D'INCARICO	
	Relativo all'incarico professionale al dello Studio di (...)	
	CUP: – CIG:	
	La Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, di seguito denominata “ <i>Committente</i> ”, in persona	
	del dott., nato a il giorno, domiciliato agli effetti del presente atto	
	presso la sede di Trieste in via Carducci, 6, il quale interviene in nome e per conto della Regione	
	Autonoma Friuli Venezia Giulia (C.F. 80014930327) con sede legale in Trieste, Piazza dell'Unità	
	d'Italia n. 1, in qualità di Direttore del della Direzione centrale infrastrutture e territorio,	
	a ciò autorizzato ai sensi degli articoli 17 e 21 del Regolamento di organizzazione	
	dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPR. 27 agosto 2004, n.	
	0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;	
	e nato a il giorno, domiciliato per la carica in via, codice fiscale	
 e p.iva, di seguito denominato “ <i>Professionista incaricato</i> ”;	
	PREMESSO CHE	
	- ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 31 maggio 2012 n. 12 “Disciplina della	
	portualità di competenza regionale.”, <i>la Regione esercita le funzioni pianificatorie, programmatiche</i>	
	<i>e amministrative per l'organizzazione e il funzionamento del Porto di Monfalcone;</i>	
	- con la DGR n. 2264 del 28 novembre 2014 è stato approvato il “Documento contenente gli	
	elementi conoscitivi e valutativi per la definizione degli atti di indirizzo per la redazione del piano	
	regolatore del Porto di Monfalcone”, che rappresenta gli atti di indirizzo della Giunta regionale	
	per la redazione del Piano regolatore portuale di Monfalcone ai sensi dell'articolo 2, comma 2,	
	1	

		<i>P.4.1.1.a Configurazione delle soluzioni alternative – soluzione a</i>
		<i>P.4.1.1.b Configurazione delle soluzioni alternative – soluzione b</i>
		<i>P.4.1.2 Comparazione delle soluzioni alternative</i>
		<i>- Generali:</i>
		<i>P.4.2.1 Planimetria stato attuale</i>
		<i>P.4.2.2 Planimetria dello stato di fatto dell'area portuale e Piano regolatore vigente (1979)</i>
		<i>P.4.2.3 Delimitazione dell'ambito del PRP</i>
		<i>P.4.2.4 Planimetria limiti demaniali marittimi</i>
		<i>P.4.2.5 Aree funzionali e destinazioni d'uso – Planimetria generale</i>
		<i>P.4.2.6 Caratteri generali del PRP – Planimetria generale e sezioni</i>
		<i>P.4.2.7 Articolazione temporale ed evidenziazione delle fasi attuative</i>
		<i>P.4.2.8 Fotoinserimenti</i>
		<i>- Opere marittime e principali strutture del Porto:</i>
		<i>P.4.3.1 Planimetria ipotesi tipologiche di intervento – Opere marittime e principali strutture del Porto</i>
		<i>P.4.3.2 Ipotesi tipologiche di intervento – Sezioni</i>
		<i>P.4.3.3.a Schema delle opere di urbanizzazione a rete esistenti e di progetto – Rete fognaria, rete idrica, rete antincendio</i>
		<i>P.4.3.3.b Schema delle opere di urbanizzazione a rete esistenti e di progetto – Reti tecnologiche</i>
		<i>- P.4.4 Infrastrutture di collegamento:</i>
		<i>P.4.4.1 Interconnessioni stradali, ferroviarie e idroviarie esistenti – Inquadramento territoriale</i>
		<i>P.4.4.2 Interconnessioni stradali ambito portuale – Stato di fatto</i>

		<i>P.5.1.4 Studio della circolazione idrica portuale e della qualità delle acque portuali</i>
		<i>P.5.1.5 Studio della dinamica costiera</i>
		<i>P.5.1.6 Studio del potenziale insabbiamento dell'imboccatura portuale</i>
		- <i>Geologia e geotecnica:</i>
		<i>P.5.2.2 Studio geotecnico</i>
		- <i>Gestione dei materiali di dragaggio:</i>
		<i>P.5.3 Studio sulla gestione dei materiali di dragaggio</i>
		- <i>Navigabilità:</i>
		<i>P.5.4 Studio della navigabilità</i>
		- <i>Ottimizzazione della soluzione di Piano:</i>
		<i>P.5.5 Studio per l'ottimizzazione dell'infrastruttura portuale</i>
		- <i>Aspetti energetici:</i>
		<i>P.5.6 Studio del fabbisogno energetico</i>
		- <i>Aspetti naturalistici, paesaggistici e culturali:</i>
		<i>P.5.8 Analisi del patrimonio naturalistico, paesaggistico e culturale presenti nel Porto di</i>
		<i>Monfalcone e nel territorio circostante</i>
		- <i>Aspetti inerenti le criticità infrastrutturali:</i>
		<i>P.5.9 Compatibilità dell'infrastruttura portuale con il sistema infrastrutturale stradale e</i>
		<i>ferroviario</i>
		- <i>sostenibilità economica:</i>
		<i>P.5.10 Stima economica degli interventi pianificati</i>
		- <i>Sicurezza:</i>
		<i>P.5.11 Studio della sicurezza del Porto (Safety, Security e sicurezza della navigazione).</i>
		b) svolgere le attività di coordinamento tecnico-scientifico relative alla documentazione che
		compone il PRP di Monfalcone. A tal fine, per tutta la durata del contratto, il professionista inca-
		6

	ricato si impegna a:	
	b.1 - garantire la presenza presso gli Uffici del Committente al fine di acquisire indicazioni di natura tecnica per lo svolgimento dell'incarico e per l'aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività di elaborazione delle varie sezioni che compongono il Piano, ovvero quando si renda necessario;	
	b.2 - mantenere un confronto costante con il Committente per la definizione del piano di lavoro più idoneo al raggiungimento degli obiettivi previsti;	
	b.3 - partecipare a incontri tecnici al fine di favorire il più possibile una chiara e trasparente gestione del servizio;	
	c) assumere la responsabilità professionale del coordinamento tecnico-scientifico del PRP di Monfalcone;	
	d) dopo la consegna della documentazione definitiva di PRP, garantire la presenza presso gli Uffici regionali per la verifica in contraddittorio degli elaborati di PRP e apportare le necessarie modifiche ed integrazioni nei termini che saranno indicati dal committente;	
	e) supportare l'Amministrazione regionale durante le fasi di formazione dello strumento pianificatorio, attraverso l'affiancamento e la predisposizione di eventuali elaborati necessari, durante il percorso di confronto con le Autorità e gli Enti locali interessati al fine di raggiungere le relative intese, durante le fasi di consultazione previste dalle normative di settore, durante i necessari passaggi agli organi consultivi, con gli eventuali conseguenti adeguamenti della documentazione di Piano, fino all'approvazione del PRP stesso.	
	ART. 4 - TERMINI - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E DEL PROFESSIONISTA INCARICATO	
	4.1 Il professionista incaricato si impegna a consegnare la documentazione di cui alla lettera a) del comma 3.2 del precedente articolo 3 in formato digitale editabile (formato word, shape file, dwg, utilizzando software compatibili con quelli in uso presso l'Amministrazione regionale) e cartaceo, secondo le indicazioni seguenti:	
	7	

	4.2.a - con riferimento agli elaborati P.1, P.4.1.1.a, P.4.1.1.b, P.4.1.2, i termini di consegna sono fissati in 30 giorni dalla comunicazione di avvio della prestazione;	
	4.2.b - con riferimento agli elaborati P.2, P.3, P.4.2.1, P.4.2.2, P.4.2.3, P.4.2.4, P.4.2.5, P.4.2.6, P.4.2.7, P.4.2.8, P.4.3.1, P.4.3.2, P.4.3.3.a, P.4.3.3.b, P.4.4.1, P.4.4.2, P.4.4.3, P.4.4.4, P.4.4.5, P.4.4.6, P.4.4.7, P.4.4.8, P.4.5, P.4.6, P.4.7.1, P.4.7.2, P.4.8.1, P.4.8.2, P.4.8.3, P.5.1.1, P.5.1.2, P.5.1.3, P.5.1.4, P.5.1.5, P.5.1.6, P.5.2.2, P.5.3, P.5.4, P.5.5, P.5.6, P.5.8, P.5.9, P.5.10, P.5.11, i termini di consegna sono fissati in 120 giorni dalla formale comunicazione che gli elaborati di cui al punto precedente sono accettati dal Committente;	
	4.3 L'Amministrazione regionale si impegna a consegnare, in formato digitale, entro 30 giorni dall'accettazione della documentazione di cui al punto 4.2.a, gli elaborati P.5.2.1, P.5.7 di cui all'Allegato tecnico al presente disciplinare;	
	4.4 Con riferimento a tutti gli elaborati precedentemente elencati, il professionista incaricato si impegna ad aggiornare, adeguare, integrare tale documentazione in conseguenza degli esiti delle fasi di confronto con le Autorità e gli Enti locali interessati al fine di raggiungere le relative intese e pareri, delle fasi di consultazione previste dalle normative di settore, dei necessari passaggi agli organi consultivi, fino all'approvazione del PRP stesso;	
	4.5 Il professionista incaricato dovrà produrre in formato firmato digitalmente la documentazione di cui sopra in un numero di copie tale da poter soddisfare tutti gli adempimenti amministrativi previsti e comunque in numero non superiore a 5 (cinque) copie cartacee, secondo le indicazioni del committente;	
	4.6 Le attività di cui all'articolo 3, punto 3.4, lettere da b) a e) si concluderanno con l'approvazione definitiva del PRP di Monfalcone;	
	4.7 Con riferimento alle tempistiche di cui ai punti 4.2a e 4.2b, si rappresenta che l'Amministrazione regionale si pone l'obiettivo di addivenire all'adozione del PRP entro il 31 dicembre 2018, dove per adozione si intende il formale passaggio in Giunta regionale di cui al	

comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2012.

ART. 5- RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

5.1 Nello svolgimento dell'attività il professionista incaricato dovrà osservare la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

5.2 Inoltre il Professionista incaricato espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del Committente che ne può disporre liberamente.

ART. 6 - COLLABORAZIONI

6.1 Il Professionista incaricato potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Committente per tutte le prestazioni fornite nei limiti e secondo quanto indicato in sede di offerta.

6.2 Il Committente sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il Professionista incaricato, responsabile nei confronti del Committente.

6.3 Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il Professionista incaricato è tenuto a dare preventiva comunicazione al Committente ed a chi di competenza.

6.4 Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del Professionista incaricato e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo ART.

ART. 7 - CORRISPETTIVO

7.1 Il corrispettivo per lo svolgimento dell'Incarico è pari a **€ 247.538,54**, oltre a I.V.A. e oneri previdenziali, come risultante dall'allegata offerta tecnica sub X al presente disciplinare, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (oneri fiscali e contributivi esclusi), comprensiva anche dei rimborsi spese; detto importo è stabilito ed accettato in relazione alla quantità ed alla complessità dell'attività in oggetto.

7.2 In ragione del fatto che il presente contratto disciplina una prestazione professionale, non ci sono costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.

- dicitura recante "IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'articolo 17 ter del DPR 633/1972";

- importo.

8.5 Il Committente provvederà a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata dai soggetti fornitori, ai sensi dell'articolo 17 ter del DPR 633/1972, così come introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.6 Ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (c.d. "Piano straordinario contro le mafie"), ed al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, il Committente erogherà il corrispettivo mediante accreditamento sul conto corrente dedicato in via non esclusiva con IBAN: XXXXXXX.

8.7 Le persone incaricate a riscuotere sono indicate in un'apposita comunicazione prodotta dal Professionista incaricato. Qualora i pagamenti avvengano al di fuori della modalità di pagamento comunicata o di analogo modalità prevista dalla citata legge 136/2010 che non consenta la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto dovrà intendersi risolto.

8.8 Trattandosi di pagamenti di tipo superiore ad euro 10.000,00, il Committente, prima di effettuare il pagamento, procederà alla verifica prevista dall'articolo 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i., secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 40 del 18 gennaio 2008.

8.9 Il Professionista incaricato si obbliga ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori, qualora autorizzati, e subcontraenti, stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Tale clausola deve essere inserita a pena di nullità assoluta del contratto e il Professionista incaricato si obbliga a trasmettere al Committente copia dei citati contratti.

8.10 Il Professionista incaricato che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ne dà immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Gover-

	per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal	
	Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia;	
	- È in facoltà del Committente regionale risolvere il contratto in caso di violazione da parte del Professionista incaricato degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia in ragione della gravità della violazione.	
	Art. 13 – CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE	
	13.1 Il Professionista incaricato non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.	
	13.2 È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto dal punto 13.1.	
	13.3 È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica Amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad esso riferiti.	
	Art. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA	
	14.1 Il Professionista incaricato, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 una garanzia definitiva per l'intera durata della fornitura, e quindi fino al, a mezzo di garanzia fideiussoria, rilasciata da per un importo pari a	
	14.2 La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere	
	13	

re effetto solo alla data del decreto di liquidazione finale.

14.3 Qualora si verificassero da parte del Professionista incaricato inadempienze contrattuali o per il fermo o per il rimborso per interventi effettuati in sostituzione del Professionista incaricato, il Committente procederà all'incameramento della cauzione al quale il Professionista incaricato presta sin d'ora il suo consenso incondizionato, senza obbligo di diffida o procedimento giudiziario e salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento del maggior danno. In tal caso la garanzia deve essere integrata ogni volta che il Committente abbia proceduto alla sua escussione anche parziale.

Art. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

15.1 È fatto divieto al Professionista incaricato di cedere il Contratto.

15.2 In caso di inosservanza, da parte del Professionista incaricato, degli obblighi di cui al precedente punto, il Committente, fermo restando il diritto di risarcimento di ogni danno o spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il Contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno al Professionista incaricato.

Art. 16 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

16.1 Il Professionista incaricato prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto sono subordinate all'integrale ed assoluto rispetto della vigente legislazione antimafia, incluse le disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i..

16.2 Il Professionista incaricato garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano di misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

16.3 Il Professionista incaricato si impegna a comunicare tempestivamente al Committente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici

	19.1 Il presente Contratto è efficace ed esecutivo per le parti contraenti a far data dalla formale	
	comunicazione di avvio del servizio.	
	Art. 20 - INADEMPIENZE E PENALI	
	20.1. Il committente procederà all'accertamento del rispetto delle tempistiche e della conformità	
	delle prestazioni rese, rispetto alle prescrizioni contrattuali;	
	20.2. Ogni giorno di ritardo rispetto ai termini contrattuali comporterà l'applicazione di una pena-	
	le giornaliera pari all'1% dell'importo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;	
	20.3. La suddetta penale sarà trattenuta dall'importo contrattuale dovuto all'atto della liquida-	
	zione successivo all'inadempimento stesso, salva, in ogni caso, laddove prevista, la facoltà per il	
	Committente di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a	
	causa del ritardo.	
	20.4. Qualora l'inadempimento o il ritardo siano determinati da cause di forza maggiore, il Pro-	
	fessionista incaricato dovrà tempestivamente notificare tale circostanza via PEC al Committente.	
	ART. 21 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	21.1 Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice	
	civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni con-	
	tenuite nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi i 60 (sessanta) giorni ovvero	
	non non consenta all'Amministrazione regionale di addivenire all'adozione del Piano entro il	
	31.12.2018..	
	21.2 Nell'ipotesi di cui al precedente punto 10.1, il Committente si intenderà libero da ogni impe-	
	gno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed inden-	
	nità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risolu-	
	zione del contratto che siano state accettate o comunque fatte salve dal committente medesi-	
	mo.	
	21.3 È sempre facoltà del Committente di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agi-	
	16	

	re per il corretto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, fatto salvo in ogni caso il	
	diritto al risarcimento di tutti i danni inerenti e conseguenti.	
	21.4 Qualora l'inadempimento o il ritardo nel rispetto dei termini di cui al precedente punto 9.4 in	
	capo al soggetto incaricato dipenda dal ritardo nell'adempimento degli obblighi assunti dal	
	Committente di cui all'articolo 4 (punto 4.3), non sarà applicata la penale di cui al punto 9.2.	
	ART. 22 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE	
	22.1 Il Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454	
	del codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora il Professionista incaricato non abbia	
	provveduto, in esito a formale diffida, ad adempiere alle prestazioni nascenti dal contratto stes-	
	so, evenienza – questa – che costituisce grave e ingiustificato inadempimento.	
	22.2 In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al Professionista incaricato nessun compenso o inden-	
	nità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della ri-	
	soluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risar-	
	cimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Committente in conseguenza dell'inadempimento.	
	ART. 23 - RECESSO	
	23.1 Il Committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi	
	momento per ragioni di pubblico interesse.	
	23.2 Nel caso di cui al precedente punto 12.1, il Professionista incaricato ha diritto ad ottenere il	
	corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento per l'espletamento dell'incarico.	
	ART. 24 - CONTROVERSIE	
	24.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Professionista incaricato e il Commit-	
	tente in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in	
	via amministrativa, sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro com-	
	petente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.	
	ART. 25 - RINVIO	
	17	

